

**REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 ottobre 2002**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento sono effettuate a partire dal 1° ottobre sino al 31 agosto dell'anno successivo.»;

2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Ai fini della contabilizzazione da parte del FEOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 <sup>(\*)</sup>, il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1° ottobre.

Per le carni bovine, il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati è il prezzo d'intervento applicabile il 30 giugno 2002. A tale prezzo si applicano i coefficienti indicati nell'allegato.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore contabile dei prodotti d'intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1° ottobre.

2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.

<sup>(\*)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.»;

3) l'articolo 8 è abrogato.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2001 <sup>(4)</sup>, dispone che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Ai fini di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno prevedere che i prodotti da distribuire in tale ambito devono essere ritirati dalle scorte entro il 31 agosto dell'anno di esecuzione.

(2) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92 fissa il valore di contabilizzazione dei prodotti mobilitati. È opportuno correggere tale disposizione per tener conto delle modifiche apportate al regime d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune del mercato delle carni bovine.

(3) Occorre abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3149/92, che non è più applicabile in quanto i costi di trasporto in questione sono rimborsati sulla base delle spese sostenute.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU L 150 del 6.6.2001, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---